

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5185 del 10/10/2022
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). LOTTO COMMERCIALE (28) DEL PUA ANTICA MILIZIA SUD/PARCO CESAREA SITO A RAVENNA, VIA ANTICA MILIZIA. PROPONENTE: SOCIETÀ GRUPPO RITMO SRL. ESITI INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE E INSUSSISTENZA CONDIZIONI DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE - PRESA D'ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5428 del 10/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dieci OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI (TITOLO V, PARTE IV). LOTTO COMMERCIALE (28) DEL PUA ANTICA MILIZIA SUD/PARCO CESAREA SITO A RAVENNA, VIA ANTICA MILIZIA.  
PROPONENTE: SOCIETÀ GRUPPO RITMO SRL  
**ESITI DELL'INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE E INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE - PRESA D'ATTO**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23/07/2018 di approvazione del nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*";
- la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022-30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;
- la deliberazione del Direttore Tecnico ARPAE n. DET-2022-532 del 01/07/2022 relativa alla "*Istituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato "Valori di Fondo acque sotterranee e suolo", ed individuazione dei documenti tecnici di riferimento per la definizione di un quadro conoscitivo di base finalizzato alla valutazione sito-specifica dei valori di fondo, a livello regionale, nelle acque sotterranee e nei suoli, a supporto dei procedimenti di bonifica come disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, parte IV titolo V.*";

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante "*Norme in materia ambientale*" e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V "*Bonifica di siti contaminati*";
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 avente ad oggetto la "*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati";

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

Premesso che:

- con nota acquisita con PG/2022/148569 del 12/09/2022 la Società Gruppo Ritmo srl (di seguito il Proponente) trasmetteva la Relazione tecnica recante gli esiti dell'indagine ambientale preliminare (IAP) svolta nell'ambito di una *due diligence* ambientale eseguita preliminarmente la compravendita del lotto commerciale (28) del PUA Antica Milizia Sud/Parco Cesarea sito a Ravenna, via Antica Milizia (rif. Figura 3.1 allegata alla presente);
- come riportato nella Relazione, a luglio 2022 il Proponente intendeva verificare la condizione di eventuale potenziale contaminazione del predetto lotto commerciale (28), area attualmente destinata ad *uso agricolo* e da destinare ad *uso commerciale* (rif. PUA Generale Ambito S1a/b - Antica Milizia/Stradone Parco Cesarea/Parco Baronìa); conseguentemente, per la matrice suolo/sottosuolo le CSC prese a riferimento erano quelle previste in Colonna B della Tabella 1 All. 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi, mentre per le acque sotterranee le CSC di riferimento erano ovviamente quelle riportate in Tabella 2 del medesimo Allegato 5 sopra citato.

Considerato che, nell'ambito del futuro progetto di realizzazione dell'area commerciale, le terre da scavo avrebbero potuto essere destinate a utilizzo come sottoprodotto in un lotto adiacente (la cui destinazione urbanistica è *residenziale-commerciale* - rif. Ambito Generale PUA) - il secondo scopo del lavoro era la verifica di fattibilità di tale regime normativo, pertanto le analisi sul suolo/sottosuolo intendevano verificare anche l'eventuale rispetto delle CSC di Colonna A della succitata Tabella 1;

- venivano realizzati i seguenti punti di indagine:
  - *suolo/sottosuolo*: n. 9 trincee esplorative (S1-S9) profonde 3+3.5m da p.c. → n. 3 campioni per ciascuna trincea, secondo criteri di omogeneità litologica dei terreni nell'insaturo:
    - Campione 1: da 0 a -1 metro dal piano campagna;
    - Campione 2; 1 metro in nella zona intermedia tra i campioni 1 e 3;
    - Campione 3: 1 metro a fondo scavo;
  - *Acque sotterranee*: n. 4 piezometri profondi fino a -6 m da p.c. disposti al centro dei lati dei confini di proprietà;
- il set analitico per la caratterizzazione era il seguente:
  - *suolo/sottosuolo*: set indicato dal DPR n. 120/2017 nella sua estensione massimale (con IPA e BTEX);
  - *acque sotterranee*: al profilo utilizzato per il suolo/sottosuolo venivano aggiunti Ferro, Manganese e gli alifatici clorurati e alogenati. Le sostanze inorganiche Cl, SO<sub>4</sub>, HCO<sub>3</sub>, Ca, Mg, NA, K avrebbero determinato la classificazione di Piper per dedurre la salinità in relazione all'intrusione del cuneo salino;

ATTESO che, sulla base delle indagini svolte, il Proponente concludeva che:

- non erano stati rilevati rifiuti o alterazioni organolettiche dei terreni né sul piano campagna, né negli scavi delle trincee esplorative e nelle carote dei sondaggi;
- Il piano di campionamento ed analisi sul suolo/sottosuolo e le acque sotterranee aveva restituito un esito di "*sito non contaminato*" in base al rilevamento in campo e all'analisi di n. 27 campioni di terreno e n. 4 campioni di acqua sotterranee;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

- in particolare, per la matrice *suolo/sottosuolo* era stata rilevata la conformità di tutti i parametri ricercati non solo alle CSC di Colonna B della Tabella 1 All. 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi (per siti ad uso “*commerciale e industriale*”), ma anche alle CSC di Colonna A della Tabella 1 del medesimo Allegato 5 sopra citato per siti ad uso “*verde pubblico, privato e residenziale*”;
- per la matrice *acque sotterranee* non erano stati evidenziati superamenti dei parametri di interesse (rif. CSC della Tabella 2) a meno dei parametri Manganese e Solfati. Le concentrazioni rilevate di tali parametri risultavano riconducibili alla geologia del sito (*imputabili alla biodegradazione di sostanza organica in ambiente riducente, ingressione del cuneo salino, etc.*), come supportato dalla sintesi di alcuni documenti/studi di bibliografia citati nella relazione;
- nel quadro generale dello stato qualitativo della falda indagata era stato riscontrato un unico valore di 1,2-dibromoetano che, considerando l'incertezza analitica, non era stato valutato un effettivo superamento poiché è un valore “*non non conforme*”;

DATO ATTO che ai fini istruttori veniva aperta dal responsabile del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2022/31942, poi integrata dalla pratica n. 2022/33668;

ATTESO che questo SAC con nota PG/2022/156597 del 26/09/2022, per quanto di competenza, invitava gli Enti e Soggetti interessati a partecipare alla Conferenza dei Servizi decisoria simultanea convocata per il giorno 05/10/2022 ore 10.00 (in modalità telematica - Google Meet) al fine di valutare la documentazione istruttoria ed assumere le determinazioni conseguenti;

DATO ATTO che al termine della seduta veniva redatto un verbale condiviso ed approvato dai partecipanti (firmato digitalmente dal Dirigente SAC Ravenna ed assunto agli atti con prot. PG/2022/165724), le cui valutazioni tecnico-istruttorie si intendono richiamate e fatte proprie nella presente determina;

ATTESO in particolare che la Conferenza di Servizi - sulla base della disamina complessiva della documentazione agli atti e delle valutazioni condivise - prendeva atto dello stato di “*non contaminazione*” del Sito in oggetto, osservando come le anomalie analitiche rilevate per i parametri Manganese e Solfati nelle acque sotterranee fossero ragionevolmente riconducibili ai noti processi idro-geologici che si instaurano nel territorio ravennate, in particolare in prossimità dell'area costiera (*es. biodegradazione di sostanza organica in ambiente riducente, degradazione anaerobica con conseguente mobilizzazione in soluzione dei metalli pesanti adesi alle frazioni di terreni più fini, ingressione del cuneo salino, etc.*);

DATO ATTO ulteriormente che:

- tali condizioni erano state riscontrate anche nell'ambito istruttorio di altri procedimenti ambientali attivati ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- il complesso idrogeologico della piana alluvionale padana si mostra come un contenitore idrico di acqua a qualità non idonea dal punto di vista qualitativo all'uso potabile, con progressivo peggioramento dalle parti occidentali verso le parti orientali della piana padana; le acque contenute sono quindi definibili come stato chimico *particolare*, anche se localmente può verificarsi una qualità scadente.
- tale complesso idrogeologico si configura appunto come un contenitore qualitativamente scadente; sono, infatti, molti i parametri di origine naturale che si possono riscontrare in tale ambito, tra cui As, Azoto ammoniacale, Fe, Boro, Fluoro, Mn e Zinco con valori consistenti e, talvolta, in caso di acque “*segregate*” con scarissimo ricambio, con un arricchimento di solfati e cloruri. Tali acque sono generalmente definibili come acque con stato chimico particolare o “*naturale particolare*”.

e conseguentemente, che non vi sono i presupposti per l'attivazione di un iter ambientale ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per il Sito in esame;

RITENUTO di dover procedere alla emissione di un atto ricognitivo, basato sulla documentazione acquisita agli atti, attestante le valutazioni istruttorie sul quadro ambientale delle acque sotterranee del Sito in oggetto e la non sussistenza delle condizioni per poterla definire una situazione di “*potenziale contaminazione*”;

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

INFORMATO che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI DARE ATTO che - sulla base degli esiti dell'Indagine Ambientale Preliminare (IAP) eseguita dal Proponente (*trasmesso agli Enti competenti con PG/2022/148569 del 12/09/2022*) e secondo quanto ulteriormente condiviso in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 05/10/2022 (*verbale assunto agli atti con PG/2022/165724*) - con riferimento all'Area "Lotto commerciale (28) del PUA Antica Milizia Sud/Parco Cesarea sito a Ravenna, via Antica Milizia" (rif. Figura 3.1 allegata alla presente) è emerso che:
  - a. per la matrice suolo/sottosuolo è stata rilevata la conformità di tutti i parametri ricercati non solo alle CSC di Colonna B della Tabella 1 All. 5 Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi (per siti ad uso "*commerciale e industriale*"), ma anche alle CSC di Colonna A della Tabella 1 del medesimo Allegato 5 sopra citato per siti ad uso "*verde pubblico, privato e residenziale*";
  - b. non si ritiene che siano ravvisabili per le acque sotterranee le condizioni per poter definire una situazione di potenziale contaminazione.
2. DI DARE ATTO in particolare che le anomalie analitiche rilevate (per i parametri Manganese e Solfati) nelle acque sotterranee sono state ritenute ragionevolmente riconducibili ai noti processi idro-geologici che si instaurano nel territorio ravennate, in particolare in prossimità dell'area costiera (*es. biodegradazione di sostanza organica in ambiente riducente, degradazione anaerobica con conseguente mobilizzazione in soluzione dei metalli pesanti adesi alle frazioni di terreni più fini, ingressione del cuneo salino, etc.*), rilevati anche nell'ambito istruttorio di altri procedimenti ambientali ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi.

Il complesso idrogeologico della piana alluvionale padana si mostra infatti come un contenitore idrico di acqua a qualità non idonea dal punto di vista qualitativo all'uso potabile, con progressivo peggioramento dalle parti occidentali verso le parti orientali della piana padana; le acque contenute sono quindi definibili come stato chimico *particolare*, anche se localmente può verificarsi una qualità scadente.

Tale complesso idrogeologico si configura appunto come un contenitore qualitativamente scadente; sono, infatti, molti i parametri di origine naturale che si possono riscontrare in tale ambito, tra cui As, Azoto ammoniacale, Fe, Boro, Fluoro, Mn e Zinco con valori consistenti e, talvolta, in caso di acque "*segregate*" con scarsissimo ricambio, con un arricchimento di solfati e cloruri. Tali acque sono generalmente definibili come acque con stato chimico particolare o "*naturale particolare*".

3. DI DARE ATTO, conseguentemente, che non vi sono i presupposti per l'attivazione di un iter ambientale in oggetto ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi.
4. DI TRASMETTERE a mezzo PEC, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati per la procedura di cui all'oggetto.
5. DI DARE ATTO che - contro il presente provvedimento - gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la

---

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- a fini di trasparenza il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
Dott. Ermanno Errani

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**